



Il rifiuto al trasferimento del lavoratore che assiste un disabile

In occasione dei recenti corsi di formazione tenutisi presso le sedi dell'Arig dedicati alle modalità di esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, con riferimento sia alle mansioni e sia alla sede di lavoro, particolare interesse ha destato la tematica del trasferimento del dipendente titolare di permessi ex art. 33 della legge n. 104/92.

La norma succitata così recita: «il lavoratore di cui al comma 3 [ovvero il titolare di permessi "104" per assistere un familiare affetto da disabilità grave e non già il soggetto che utilizza i permessi per sé stesso, n.d.r.] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

Questo contenuto è privato

Per visualizzarlo è necessario sottoscrivere uno degli **abbonamenti**.

VEDI GLI ABBONAMENTI

Registrati

Hai perso la password?